CAMERA DEI DEPUTATI N. 420

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato LUCCHESI

Presentata il 30 agosto 1983

Norme sul credito peschereccio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come vi è noto, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha presentato due anni addietro una proposta di legge (Atto Camera n. 2710 dell'VIII legislatura) recante norme sul credito ordinario alla pesca.

Tale proposta, in pratica, ha sostanzialmente recepito le istanze del settore interessato, anche se talune disposizioni specifiche non apparivano scevre da qualche lacuna e da qualche imperfezione, sicché è sembrato necessario ripresentare la proposta stessa con quelle modifiche che il settore peschereccio postula, e che il decorso del tempo ha dimostrato opportune.

L'approvazione della presente proposta di legge si appalesa tanto più necessaria in quest'ultimo volgere di tempo, che presenta un passivo della bilancia commerciale nel settore alimentare sempre crescente, mentre una piena ed effettiva ristrutturazione della pesca marittima italiana potrebbe contenerlo in proporzioni accettabili.

Onorevoli colleghi, qui di seguito, in breve sintesi, l'elenco delle modificazioni apportate alla proposta di legge del CNEL:

a) sospensione del n. 3 dell'articolo 1: se infatti tale disposizione si riferisce alla possibilità di incrementare la costruzione di pescherecci o il loro ammodernamento (con la conseguente ricaduta favorevole sui cantieri minori) allora è superflua dato che ripeterebbe quanto già detto al numero 2 dello stesso articolo; se invece la disposizione volesse significare finanziamenti ai cantieri, allora certamente non si inquadra nell'oggetto della legge che riguarda l'accesso al credito ordinario delle imprese di pesca e non dei cantieri;

b) al numero 6 dell'articolo 1 sono state aggiunte le seguenti parole: « ... prodotti ittici nazionali »;

c) l'articolo 3 è stato modificato come segue: « Sono ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge le imprese di pesca, singole o associate, comprese le cooperative dei pescatori e loro consorzi registrati nello schedario generale della cooperazione, nonché le associazioni dei produttori della pesca nelle acque marittime o nelle acque interne riconosciute e costituite ai sensi della legge 2 agosto 1975, n. 388 »;

d) la lettera *a*) dell'articolo 5 è stata modificata come segue: « *a*) per la gestione delle aziende ittiche condotte dalle imprese, cooperative, consorzi e associazioni indicati nell'articolo 3 della presente legge »;

e) articolo 5, lettera *b*): è stata sostituita la parola « natante » con la parola « nave ». Il termine « natante » indica una categoria dei mezzi nautici adibiti alla navigazione da diporto (leggi n. 50 del 1971 e n. 51 del 1976). La stessa sostituzione deve essere apportata alla lettera *b*) dell'articolo 8, alla lettera *a*) dell'articolo 14, alla lettera *g*) dell'articolo 14, alla lettera *b*) dell'articolo 16, al primo e secondo comma dell'articolo 29;

f) articolo 5, lettera *c*): è stata sostituita la parola « produzione », un errore, con la parola « riproduzione »;

g) la lettera *e*) dell'articolo 5 è stata modificata come segue: « *e*) le anticipazioni su prodotti conferiti alle cooperative di pescatori e loro consorzi o alle associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge 2 agosto 1975, n. 388 »;

h) l'articolo 6 è stato modificato come segue: « Sono beneficiari dei prestiti e delle anticipazioni di cui al precedente articolo 5 le imprese di pesca, le cooperative dei pescatori e loro consorzi, nonché le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge 2 agosto 1975, n. 388 »;

i) l'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 8 è stata modificata come segue: « ... è stabilita nella misura indicata alla lettera *a*) dell'articolo 9 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642 ». In effetti la percentuale è già aumentata allo 0,12 per mille (decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546);

l) la lettera *g*) dell'articolo 14, poiché i singoli pescatori professionali non proprietari di navi da pesca (i pescatori professionali proprietari di navi da pesca sono iscritti nel registro delle « imprese di pesca ») non risultano tra i beneficiari dei finanziamenti, è stata soppressa;

m) la lettera *d*) dell'articolo 16 è stata modificata come segue: « *d*) la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di acquacoltura in acque interne, acque marine o acque salmastre, compresi gli impianti di depurazione e stabulazione »;

n) la lettera *e*) dell'articolo 16 è stata soppressa considerato che tra i beneficiari non vi sono istituti di ricerca;

o) il primo comma dell'articolo 19 è stato modificato sulla sua prima parte come segue: « Ai beneficiari indicati nell'articolo 3 della presente legge possono essere concessi prestiti per: »;

p) il secondo comma dell'articolo 20 è stato modificato, sostituendo la parola « documentabili » con la parola « documentate »;

q) l'articolo 27 è stato soppresso: non si capisce quale sia lo scopo delle disposizioni contenute nell'articolo in esame, considerato che le garanzie per le operazioni di finanziamento sono precisate dalle altre norme della legge;

r) la lettera *a*), infine, dell'articolo 39 è stata modificata, sostituendo le parole « della legge 10 gennaio 1952, n. 16 » con le parole « delle leggi vigenti », considerato che l'abilitazione può essere stata concessa con una delle leggi emanate anche molto prima del 1952.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1.

Il credito peschereccio si propone i seguenti fini:

1) indirizzare la produttività e la concorrenzialità delle attività di pesca, favorendo l'utilizzo di moderne tecniche, la riduzione dei costi, l'organizzazione della produzione e del mercato con lo scopo di garantire la funzionalità del settore e i bisogni alimentari e di equilibrare la bilancia commerciale, incentivando in particolare le cooperative e i loro consorzi registrati nello schedario generale della cooperazione, nonché le associazioni di produttori legalmente riconosciute e costituite a norma di legge;

2) sostenere il processo di ammodernamento e di riorganizzazione della flottiglia peschereccia nazionale al fine di aumentarne la produttività e di razionalizzare le condizioni di esercizio delle attività;

3) incrementare e migliorare le produzioni ittiche;

4) stimolare l'organico sviluppo delle strutture a terra, tanto per la conservazione e la trasformazione dei prodotti ittici in relazione alle esigenze, quanto per l'ammodernamento delle aziende del settore rendendo più stabili e remunerativi i livelli occupazionali;

5) potenziare e razionalizzare la rete di commercializzazione e distribuzione dei prodotti ittici con particolare riferimento a quelli nazionali;

6) incentivare le cooperative e i loro consorzi, nonché le associazioni di produttori;

7) favorire le aziende, singole ed associate, che assicurino cicli produttivi fino alla collocazione del prodotto sul mercato.

ART. 2.

In relazione agli scopi di cui al precedente articolo, le operazioni di credito peschereccio si distinguono in operazioni:

a) di esercizio;

b) di dotazione;

c) di miglioramento;

d) di intervento.

ART. 3.

Sono ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge gli imprenditori del settore, singoli ed associati, comprese le cooperative ed i loro consorzi registrati nello schedario generale della cooperazione, nonché le associazioni di produttori nelle acque marittime ed interne costituite e riconosciute a norma di legge.

ART. 4.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, stabilisce, d'intesa con il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la quota di credito da assegnare annualmente al settore della pesca per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 2. Tale quota deve essere determinata entro il 10 ottobre in misura tale da soddisfare gli scopi previsti dall'articolo 1 della presente legge.

TITOLO II

OPERAZIONI DI CREDITO PESCHERECCIO DI ESERCIZIO

ART. 5.

Sono operazioni di credito peschereccio di esercizio i prestiti concessi:

a) per la gestione delle aziende ittiche condotte dalle imprese, cooperative,

consorzi e associazioni indicati nell'articolo 3 della presente legge;

b) per la manutenzione ordinaria delle navi e delle attrezzature;

c) per l'acquisto di pesce destinato alla riproduzione e all'allevamento;

d) per la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione, nonché per il trasporto refrigerato dei prodotti ittici.

Sono altresì operazioni di credito di esercizio:

e) le anticipazioni sia su prodotti ittici conferiti sia in base a programmi annuali di produzione;

f) le anticipazioni su pegno di prodotti ittici depositati in luoghi pubblici o privati di conservazione.

ART. 6.

Sono beneficiari dei prestiti e delle anticipazioni, di cui al precedente articolo 5, gli imprenditori del settore, singoli ed associati, comprese le cooperative ed i loro consorzi registrati nello schedario generale della cooperazione, nonché le associazioni di produttori, enti e società legalmente riconosciute e costituite a norma di legge.

ART. 7.

I prestiti e le anticipazioni di cui al precedente articolo 5, contenuti nei limiti dell'effettivo fabbisogno, hanno di norma durata fino a 12 mesi dalla erogazione e possono essere prorogati totalmente o parzialmente alla scadenza, per un periodo non superiore a mesi sei, senza che ciò costituisca novazione.

Le anticipazioni, di cui alla lettera *e*) del precedente articolo 5, hanno scadenza quando la vendita dei prodotti potrà effettuarsi senza danno per gli imprenditori e, comunque, non oltre i termini stabiliti nel precedente comma.

ART. 8.

È istituita la cambiale pesca, le cui caratteristiche e prerogative rispetto alla cambiale ordinaria si uniformano a quelle della cambiale agraria.

La cambiale pesca deve contenere l'indicazione:

a) dello scopo dell'operazione;

b) del natante e delle attrezzature nel caso di prestito ai sensi del precedente articolo 5, lettera *b*);

c) della specie dei prodotti e del luogo dove si trovano, se si tratta di prestito di cui al precedente articolo 5, lettere *c*) e *d*) o di anticipazione di cui allo stesso articolo, lettera *e*);

d) della specie e del luogo di conferimento dei prodotti, nel caso di prestito per le anticipazioni di cui al precedente articolo 5, lettera *f*);

e) del privilegio e delle garanzie che assistono l'operazione.

La scadenza della cambiale pesca deve essere contenuta entro il limite di durata dell'operazione.

La cambiale pesca può essere rinnovata senza che ciò costituisca novazione a condizione che:

1) la cambiale originaria e le successive siano conservate dalla azienda, istituto o ente erogante e contengano l'annotazione del loro rinnovo ed eventualmente del loro parziale pagamento;

2) la nuova cambiale contenga, oltre le indicazioni di cui al secondo comma del presente articolo, l'annotazione che si tratta di cambiale di rinnovo.

L'imposta di bollo sulle cambiali pesca, per qualsiasi scadenza e durata dell'operazione, è stabilita nella misura indicata nella lettera *a*) dell'articolo 9 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

ART. 9.

I prestiti e le anticipazioni di cui al precedente articolo 5 si effettuano con sconto di cambiali pesca oppure con apertura di credito in conto corrente.

Le operazioni di credito in conto corrente sono sottoposte alla disciplina vigente in materia di conto corrente agrario.

L'apertura di credito in conto corrente potrà essere assistita da cambiale pesca di garanzia. All'operazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1842 e seguenti del codice civile.

ART. 10.

Le aziende, gli istituti e gli enti autorizzati al credito peschereccio di esercizio, anche in deroga alle disposizioni di legge e ai loro statuti, possono consentire ai beneficiari delle aperture di credito in conto corrente saldi creditori limitatamente alle eventuali disponibilità che i conti correnti stessi dovessero presentare in via transitoria.

ART. 11.

La domanda di concessione del prestito nella forma di apertura di credito in conto corrente e la relativa lettera di concessione dello stesso, sottoscritta per accettazione dal beneficiario, oltre alle norme generali che regolano il conto corrente, devono contenere le indicazioni di cui al successivo articolo 20 della presente legge.

ART. 12.

L'utilizzo dell'apertura di credito in conto corrente può avvenire in una o più soluzioni, entro i limiti dell'importo concesso, e il beneficiario può, anche in più riprese, ripristinare la disponibilità iniziale con possibilità di successivi ulteriori prelievi.

Sul conto corrente possono essere tratti assegni alla condizione che rechino sul retro la seguente dicitura: « Il presente assegno è emesso, a fronte di apertura di credito in conto corrente per l'esercizio della pesca, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ».

Si applicano le norme di cui al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

Con l'utilizzazione dell'apertura di credito sono a carico del correntista tutti gli obblighi e le responsabilità di cui all'articolo 48 della presente legge, restando le aziende, gli istituti e gli enti di credito responsabili della sola congruità del finanziamento concesso.

ART. 13.

In caso di inadempienza, ai fini della promozione di procedure esecutive e dell'eventuale ricorso all'intervento del fondo nazionale di garanzia per il credito peschereccio di cui all'articolo 3 della presente legge, le aziende, istituti ed enti di credito devono certificare la sussistenza e la esigibilità del credito. La certificazione avviene mediante esibizione di estratto conto alla data della promozione delle stesse procedure, convalidato, per la conformità alle scritturazioni contabili, dal funzionario della azienda, istituto o ente all'uopo abilitato.

Ai prestiti concessi mediante apertura di credito in conto corrente si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 23.

TITOLO III

OPERAZIONI DI CREDITO PESCHERECCIO DI DOTAZIONE

ART. 14.

Sono operazioni di credito peschereccio di dotazione i prestiti per l'acquisizione:

a) di motori, apparecchiature ed altre strumentazioni da installare a bordo

dei natanti atte a potenziare il loro rendimento e le loro possibilità operative, compresi gli impianti di conservazione, surgelazione e lavorazione del pescato;

b) di reti e di attrezzature per la pesca;

c) di immobili e di strumenti di produzione anche da ristrutturare e ammodernare;

d) di spacci o altri punti vendita e delle relative attrezzature, anche da ampliare e ammodernare quando siano direttamente gestiti dai pescatori e da loro associazioni;

e) di automezzi e contenitori frigoriferi ed isotermici per il trasporto e la vendita dei prodotti ittici;

f) di motori, apparecchiature ed altre strumentazioni necessarie alla pesca nelle acque interne;

Per tutte le operazioni previste dal presente articolo, è consentito il ricorso alla locazione finanziaria.

ART. 15.

I prestiti di cui al precedente articolo 14 hanno una durata, comprensiva dell'eventuale periodo massimo di preammortamento di due anni, non superiore a:

1) dieci anni per i mutui di cui alla lettera *c*);

2) sette anni per i mutui di cui alla lettera *d*);

3) cinque anni per i mutui di cui alle lettere *a*), *e*) e *g*);

4) tre anni per i mutui di cui alle lettere *b*) ed *f*).

Le operazioni previste dal precedente articolo 14 si effettuano con le cambiali pesca di cui all'articolo 8 della presente legge e saranno rimborsate mediante rate costanti posticipate, semestrali o annuali, comprensive della quota capitale e della quota interessi.

TITOLO IV

OPERAZIONI DI CREDITO PESCHERECCIO DI MIGLIORAMENTO

ART. 16.

Sono operazioni di credito peschereccio di miglioramento i finanziamenti concessi per:

a) la costruzione di navi complete per la pesca;

b) la trasformazione e l'ammodernamento di natanti esistenti;

c) la costruzione, l'ampliamento e lo ammodernamento di stabilimenti a terra per la lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti ittici e loro sottoprodotti, compresi gli impianti per il trattamento dei reflui;

d) la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di acquacoltura in acque dolci, salse e salmastre, compresi gli impianti di depurazione e di stabulazione;

ART. 17.

La durata dei finanziamenti di cui all'articolo 16, comprensiva del periodo massimo di preammortamento di tre anni, non può essere superiore ad anni quindici.

Gli stessi finanziamenti sono rimborsati in rate costanti posticipate, semestrali od annuali, comprensive della quota capitale e della quota interessi. A fronte di dette operazioni possono essere rilasciate tante cambiali pesca quante sono le rate convenute.

ART. 18.

La concessione dei finanziamenti di cui al precedente articolo 16 è subordinata all'accertamento della convenienza tecnica

ed economica dell'operazione e deve essere contenuta nel limite della somma ritenuta congrua per l'esecuzione di lavori, opere ed impianti di miglioramento sulla base della domanda presentata e della documentazione richiesta.

TITOLO V

OPERAZIONI DI CREDITO PESCHERECCIO DI INTERVENTO

ART. 19.

Ai soggetti indicati nell'articolo 3 della presente legge possono essere concessi prestiti per:

a) il ripristino della capacità produttiva delle aziende;

b) l'estinzione di prestiti o di mutui o di rate di essi in scadenza nell'anno dell'evento calamitoso e in quello successivo;

c) il fermo forzoso e temporaneo delle attività di pesca a causa di immissione e fuoruscita accidentale nelle acque di residui o sostanze inquinanti.

Detti prestiti saranno effettuati mediante il rilascio di cambiali pesca e rimborsati in rate semestrali o annuali, uguali e costanti, comprensive di capitale e interessi e non potranno avere durata superiore a cinque anni.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE OPERAZIONI DI CREDITO PESCHERECCIO

ART. 20.

Per ottenere la concessione dei prestiti e dei finanziamenti di cui ai titoli precedenti occorre presentare domanda

da cui, oltre agli elementi richiesti da aziende, istituti ed enti finanziatori, deve risultare:

a) il nome, il cognome, luogo e data di nascita – o la denominazione se trattasi di ente o società – nonché il domicilio del richiedente;

b) la destinazione o l'uso del prestito e del finanziamento;

c) specie e quantità delle cose che si richiedono;

d) la durata del prestito o del finanziamento;

e) le eventuali garanzie sussidiarie offerte;

f) l'indicazione di eventuali prestiti o finanziamenti che il richiedente ha in corso.

Sono ammesse al finanziamento le spese documentate sostenute fino ad un anno antecedente la data della domanda e concernenti le operazioni di dotazione e di miglioramento.

Le indicazioni e le dichiarazioni risultanti da dette domande costituiscono, ad ogni effetto, elemento integrativo ed interpretativo delle indicazioni contenute nelle cambiali e nei contratti di apertura di credito in conto corrente. Le indicazioni incomplete od erronee non menomano l'efficienza del privilegio quando i beni siano identificabili e risultino specificati i fini del prestito.

ART. 21.

Il prestatario ha facoltà:

1) di ritirare quanto forma oggetto del prestito in una sola volta oppure a varie riprese. In quest'ultimo caso saranno scontate tante cambiali pesca per quanti sono i prelevamenti;

2) di effettuare versamenti in conto del debito contratto.

Le anticipazioni di cui al precedente articolo 5, lettera *f*), devono essere ridot-

te o estinte, anche anteriormente alla scadenza, quando i prodotti costituiti in pegno siano, in parte o totalmente, ritirati dal luogo del deposito o periti o deteriorati.

ART. 22.

I prestiti ed i finanziamenti di cui alla presente legge possono essere assistiti, anche successivamente al loro perfezionamento, da un concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

ART. 23.

Qualora il debitore non versi integralmente, alla scadenza stabilita, l'importo del prestito assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 29 della presente legge o anche di una sola rata di esso, l'azienda, l'istituto o l'ente creditore può presentare all'autorità giudiziaria competente del luogo in cui si trovano le cose sottoposte a privilegio, istanza affinché, con proprio decreto, dichiari la decadenza di detto debitore dal beneficio del termine ed ordini il sequestro e la vendita delle cose medesime.

La vendita avverrà senza formalità giudiziarie secondo le norme dell'articolo 1515 del codice civile.

ART. 24.

Qualora il debitore non versi integralmente, alla scadenza stabilita, l'importo dell'anticipazione di cui al precedente articolo 5, lettera *f*), o quando il prodotto sottoposto a pegno minaccia di deteriorarsi e il debitore non estingua l'anticipazione nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito fattogli mediante lettera raccomandata, l'azienda, l'istituto o l'ente creditore hanno diritto di far vendere il pegno senza formalità giudiziarie con le modalità previste dall'articolo 1789 del codice civile.

ART. 25.

L'azienda, l'istituto o l'ente creditore possono esercitare il proprio diritto sulle cose sottoposte a privilegio ai sensi dell'articolo 29 della presente legge anche dopo che tali cose siano state asportate dall'azienda, purché eserciti la propria azione entro sessanta giorni dall'avvenuta asportazione.

ART. 26.

Il mancato inizio o la mancata esecuzione, nei termini convenuti, di lavori, opere ed impianti finanziati ai sensi dei precedenti articoli 14 e 16, dà facoltà al mutuante di considerare di pieno diritto risolto, senza pronuncia del magistrato, il contratto di prestito o di finanziamento e di richiedere l'immediata restituzione di quanto erogato.

ART. 27.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per agevolare l'accesso al credito peschereccio di cui alla presente legge da parte di imprenditori, singoli od associati, cooperative e loro consorzi registrati nello schedario generale della cooperazione, associazioni di pescatori e loro unioni riconosciute operanti nelle acque interne, potranno rilasciare garanzie fidejussorie da prestarsi attraverso organismi finanziari o altri istituti ed enti appositamente designati.

ART. 28.

Le operazioni di credito peschereccio di dotazione, di miglioramento e di intervento sono assistite di norma da garanzia ipotecaria sui natanti o sugli immobili a terra, da privilegio legale sui macchinari, attrezzature, impianti a terra, automezzi e quanto altro ha formato oggetto del prestito o del finanziamento.

I natanti dati in garanzia devono essere assicurati contro i rischi della navigazione entro i limiti in cui i natanti stessi sono autorizzati a navigare dall'autorità marittima. Gli altri beni devono essere assicurati contro il rischio della perdita totale o parziale compreso l'incendio e il furto. Le relative polizze di assicurazione devono essere vincolate a favore dell'istituto finanziatore per l'intera durata dell'ammortamento del prestito o del finanziamento.

ART. 29.

I beni oggetto dei prestiti e dei finanziamenti previsti dalla presente legge non possono essere distolti dalla loro destinazione per l'intera durata del finanziamento e possono essere alienati solo dopo preventivo benestare delle aziende, degli istituti e degli enti concedenti il credito.

L'inosservanza degli obblighi suddetti comporta la revoca delle agevolazioni creditizie concesse ai sensi del precedente articolo 22 con conseguente obbligo del beneficiario di rimborsare, entro il termine di tre mesi, l'intero ammontare dei contributi incassati o maturati.

ART. 30.

Al fine di consentire il tempestivo acquisto delle dotazioni e l'inizio delle opere, anche nelle more dell'espletamento dell'istruttoria da parte dei competenti organi pubblici, diretta a formalizzare la concessione delle agevolazioni previste dai vari provvedimenti incentivanti, le aziende, gli istituti e gli enti di credito di cui all'articolo 39 della presente legge, a fronte delle operazioni di dotazione e miglioramento di cui ai precedenti articoli 14 e 16, possono procedere alla stipula del contratto di prestito o di finanziamento al tasso agevolato previsto e alla relativa erogazione senza attendere che i provvedimenti di concessione del contributo in conto interessi siano emanati.

Qualora i suddetti provvedimenti non siano emanati entro sei mesi dalla data di stipulazione, le aziende, gli istituti e gli enti di credito potranno chiedere alle imprese finanziate, per ogni rata scadente successivamente, anche l'importo corrispondente alla rispettiva quota di contributo in conto interessi ancora non concesso, fermo restando che per la prima rata viene mantenuto il tasso agevolato di interesse.

Nel caso che le iniziative siano ammesse al credito agevolato, il contributo è concesso con decorrenza dalla data della prima erogazione dell'importo finanziato. Riscosso il contributo, le aziende, gli istituti e gli enti accrediteranno alle imprese finanziate quanto da esse eventualmente pagato in applicazione del precedente comma.

ART. 31.

Tra aziende, istituti ed enti esercenti il credito peschereccio è istituito presso il Ministero della marina mercantile un fondo interbancario di garanzia che assume il nome di « fondo nazionale di garanzia per il credito peschereccio ».

Il predetto fondo garantisce, in via sussidiaria entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la copertura delle perdite che le aziende, gli istituti e gli enti esercenti il credito peschereccio dimostrino di aver subito nelle operazioni, perfezionate ai sensi della presente legge, che siano assistite da privilegio o garanzia reale o da altra garanzia ritenuta idonea.

La garanzia del fondo non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 32.

La garanzia sussidiaria del fondo copre interamente la perdita risultante per capitale, interessi contrattuali e di mora,

spese legali e processuali relative alle azioni esecutive promosse per il recupero del credito.

La predetta garanzia diviene operante dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sulle cose gravate da privilegio e sui beni costituiti in garanzia, anche in pendenza di altre procedure esecutive intraprese da aziende, istituti ed enti eroganti su altri beni eventualmente posseduti dal prestatario o mutuario inadempiente.

Le somme che dovessero essere comunque recuperate successivamente al rimborso, da parte del fondo, della perdita denunziata, saranno versate al fondo stesso al netto delle spese sopportate.

In dipendenza della garanzia sussidiaria le aziende, gli istituti e gli enti esercenti il credito peschereccio sono autorizzati a concedere prestiti e finanziamenti fino all'importo del valore cauzionale dei beni in garanzia entro il limite della spesa documentata.

ART. 33.

Le aziende, gli istituti e gli enti, che effettuano le operazioni assistite dalla garanzia di cui all'articolo 32 della presente legge devono:

1) eseguire *una tantum*, sull'importo originario dei finanziamenti all'atto della loro prima somministrazione o della intera erogazione, una trattenuta – da non ripetere in caso di proroga o rinnovo delle operazioni stesse – nella misura:

a) dell'uno per mille per i prestiti di credito peschereccio di esercizio e di intervento;

b) del due per mille per i prestiti e i finanziamenti di dotazione e di miglioramento;

2) versare al fondo, entro i primi 15 giorni successivi al 31 dicembre, l'ammontare complessivo delle trattenute di cui al numero 1) sulle operazioni eseguite nell'anno.

ART. 34.

Le dotazioni finanziarie del fondo nazionale di garanzia per il credito peschereccio sono costituite:

a) dalle trattenute di cui al precedente articolo 33;

b) da un apporto finanziario annuale stanziato sullo stato di previsione di spesa del Ministero della marina mercantile e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste secondo le rispettive competenze;

c) da un importo che aziende, istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito peschereccio dovranno versare secondo quote stabilite annualmente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni di credito effettuate in ciascun esercizio;

d) da stanziamenti disposti con leggi dello Stato o delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano e da altri eventuali apporti finanziari;

e) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al fondo nazionale di garanzia per il credito peschereccio e dagli altri impieghi temporanei decisi dal comitato di amministrazione del fondo stesso, di cui al successivo articolo 36.

ART. 35.

Il fondo nazionale di garanzia per il credito peschereccio ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

È amministrato da un comitato composto:

a) da dodici rappresentanti di aziende, istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito peschereccio designati dalla Banca d'Italia;

b) da tre rappresentanti delle regioni, designati dalla commissione interregio-

nale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e degli armatori designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale;

d) da tre rappresentanti designati dalle associazioni cooperative nazionali riconosciute;

e) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale;

f) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

g) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

h) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I componenti del comitato e del collegio sindacale - composto di quattro membri in rappresentanza, rispettivamente, delle amministrazioni del tesoro, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste e della Banca d'Italia - sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto vengono nominati, fra i componenti, i presidenti del comitato e del collegio sindacale.

Il segretario del comitato è nominato dallo stesso tra i componenti di cui alla lettera *a*).

ART. 36.

Spetta al comitato di cui all'articolo precedente di deliberare in ordine:

a) all'organizzazione dei servizi del fondo nazionale di garanzia per il credito peschereccio;

b) ai criteri ed alle specifiche modalità che dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;

c) alle singole richieste di rimborso che saranno inoltrate al fondo da aziende,

istituti ed enti esercenti il credito peschereccio;

d) a quanto altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del fondo.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 37.

L'attività di prestazione di garanzia esercitata dal fondo di cui all'articolo 32 non costituisce attività commerciale agli effetti dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

TITOLO VII

AZIENDE, ISTITUTI ED ENTI ESERCENTI IL CREDITO PESCHERECCIO

ART. 38.

Esercitano le operazioni di credito peschereccio di cui all'articolo 2 della presente legge, nelle zone di rispettiva competenza territoriale:

a) le aziende, gli istituti e gli enti già autorizzati ai sensi delle leggi vigenti;

b) le aziende e gli istituti di credito che verranno all'uopo abilitati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

c) gli enti autorizzati per legge o per statuto approvato dalla legge.

Le aziende, gli istituti e gli enti di cui al precedente comma esercitano il credito peschereccio in conformità alle rispettive

norme statutarie o regolamentari approvate ai sensi di legge.

ART. 39.

Ogni modificazione delle norme statutarie o regolamentari di cui all'articolo precedente, ultimo comma, deve essere approvata e resa esecutiva con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Autorizzazioni di deroga alla competenza territoriale, da richiedersi caso per caso, possono essere accordate dalla Banca d'Italia.

ART. 40.

Per la concessione del credito di cui alla presente legge, le aziende, gli istituti e gli enti esercenti il credito peschereccio possono essere abilitati, previa autorizzazione della Banca d'Italia, ad emettere obbligazioni nominative ed al portatore, al tasso di interesse ed alle condizioni fissate di volta in volta con l'approvazione prevista dall'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle obbligazioni suddette si applicano le norme di cui agli articoli 8, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ed al secondo comma dell'articolo unico della legge 5 luglio 1964, n. 627.

L'emissione delle obbligazioni è subordinata alla condizione che la somma complessiva delle obbligazioni, che l'emittente ha già in essere e di quelle da emettere, sia contenuta nel limite di trenta volte l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione e delle riserve dell'emittente stesso, elevabile a cinquanta volte previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

ART. 41.

Le aziende, gli istituti e gli enti di cui al precedente articolo 39 possono emette-

re buoni fruttiferi nominativi o al portatore, rimborsabili in un periodo non superiore a cinque anni, in corrispondenza delle operazioni di miglioramento e di quelle di dotazione e di intervento. Possono, inoltre, raccogliere depositi ed emettere buoni fruttiferi nominativi o al portatore con scadenza non inferiore a 18 mesi e non superiore a 5 anni, in corrispondenza delle operazioni di credito peschereccio.

In caso di imposizione di vincoli di portafoglio ad aziende, istituti ed enti, i buoni fruttiferi di cui ai commi precedenti sono equiparati alle obbligazioni e possono essere depositati presso la Banca d'Italia ai fini della costituzione della riserva obbligatoria, entro i limiti fissati anno per anno dalla stessa Banca d'Italia.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 42.

Alle operazioni di cui alla presente legge si applicano tutte le agevolazioni, comprese quelle fiscali, vigenti per le operazioni di credito agrario.

ART. 43.

Sono esclusi dai finanziamenti previsti dalla presente legge gli acquacoltori in quanto, essendo parificati agli imprenditori agricoli, si avvalgono delle norme previste per il credito agrario.

ART. 44.

Le autorizzazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abilitano aziende istituti ed enti a compiere operazioni di credito peschereccio hanno valore di autorizzazioni ad effettuare le operazioni di credito previste dalla pre-

sente legge, anche in deroga alle rispettive norme statutarie e regolamentari.

ART. 45.

Gli onorari dei notai, per le stipulazioni relative a operazioni di credito peschereccio, sono ridotti alla metà della tariffa vigente.

Agli effetti di tali onorari, le stipulazioni del prestito o del mutuo sono considerate come una sola stipulazione.

ART. 46.

Gli emolumenti delle capitanerie di porto e delle conservatorie dei registri immobiliari, per le formalità ipotecarie relative alle operazioni di credito peschereccio, sono annotati a debito dei beneficiari dei prestiti e dei finanziamenti.

ART. 47.

Quando il debitore deteriora o distrae gli oggetti sottoposti al privilegio di cui all'articolo 29 della presente legge, oppure impiega in tutto o in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per cui è stata concessa, è punito con le pene comminate dall'articolo 335 del codice penale.

Nei casi predetti e allorché il debitore cessi dalla gestione dell'azienda e, in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisca notevolmente le garanzie del creditore, questi può chiedere la risoluzione del contratto a termini dell'articolo 1453 del codice civile.

ART. 48.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiranno lo schedario di cui al precedente articolo 27 entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge. Gli schedari diverranno operanti a decorrere dal 1° gennaio successivo.

ART. 49.

Le leggi regionali e quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano, concernenti il credito peschereccio, devono conformarsi ai princìpi stabiliti dalla presente legge. Quelle emanate e non conformi, devono essere adeguate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.